



Pesatura delle Unità Organizzative

La L.R. n. 14/2016 che ha modificato la L.R. n. 54/2012 prevede che l'**assetto organizzativo** dell'Amministrazione regionale sia articolato in **Aree, Direzioni e Unità Organizzative**.

Per i Direttori delle **Aree** e delle **Direzioni** è stato ipotizzato un **inquadramento economico unico**, mentre è stata prevista una **differenziazione** di livello nell'ambito delle **Unità Organizzative**, che **vengono pertanto distinte in UO di tipo A e di tipo B**.

Criteri di Pesatura delle Unità Organizzative

La L.R. 14/2016 eredita i seguenti criteri di pesatura delle strutture organizzative già previsti dall'art. 9 della L.R. 54/2012:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
- b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
- c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

Le Unità Organizzative del nuovo assetto derivano sostanzialmente dalla **confluenza** delle precedenti **Sezioni A, Sezioni B, Settori A e Settori B**, risultando classificabili in quattro tipologie:

- Unità Organizzativa originata da 1 struttura organizzativa
- Unità Organizzativa originata da parte di una struttura organizzativa
- Unità Organizzativa originata da aggregazione di molteplici strutture organizzative
- Unità Organizzativa di nuova costituzione

Ai fini della **pesatura delle nuove Unità Organizzative** si ritiene di procedere alla **“traslazione” della pesatura dalle precedenti strutture confluenti**. In particolare:

- **Unità Organizzativa di tipo A:**
 - **confluenza in toto di Sezione A:** l'**Unità Organizzativa** risultante si **“trascina”** la **“complessità”** delle struttura confluyente;
 - **confluenza di 4 strutture o più**, indipendentemente dalla tipologia: la confluenza di un numero elevato di strutture, intesa come **“somma”** di pesi individuali, con creazione di una **Unità Organizzativa “complessa” e di peso analogo alla prima**.
- **Unità Organizzativa di tipo B:**
 - **confluenza in toto di Sezione B;**
 - **confluenza di meno di 4 strutture**, indipendentemente dalla tipologia
 - **strutture di nuova costituzione.**

Relativamente alle **strutture di nuova costituzione**, si sottolinea che la classificazione quali Unità Organizzative di tipo B è necessariamente determinata in via provvisoria.

A seguito di un intervento di engineering dei nuovi processi e del completamento del processo riorganizzativo regionale attualmente in corso - compatibilmente con le disponibilità del Fondo della Dirigenza - la graduazione di tali strutture potrà essere rideterminata a seguito di nuova valutazione effettuata ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..